**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**

**dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

**Atti amministrativi**

| | |
|---|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-2694 del 24/05/2023 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla S.T.M. S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione di riduttori di velocità ubicato in Via del Maccabreccia n. 39, 40012, Comune di Calderara di Reno (BO) |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-2775 del 24/05/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana** [1]

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla S.T.M. S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione di riduttori di velocità ubicato in Via del Maccabreccia n. 39, 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA[2]) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla S.T.M. S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione di riduttori di velocità sito a Calderara di Reno, in via del Maccabreccia n. 39, 40012, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

   a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno;

   b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

[2] Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno.

2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente[3];

4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[4];

5) Obbliga la S.T.M. S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza[5];

6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

[3] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

[4] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

[5] In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

**Motivazione**

- La S.T.M. S.p.A., C.F. 00875730376, P.IVA 00525721205, con sede legale e impianto in Via del Maccabreccia n. 39, 40012, Calderara di Reno, ha presentato, nella persona di Chiara Pellegatti, in qualità di procuratore speciale di S.T.M. S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 27/10/2022 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 art. 3 per i titoli sopra elencati.

- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 185049 del 10/11/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 36869/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 193417 del 24/11/2022, ha formulato una richiesta di integrazioni per la componente ambientale emissioni in atmosfera, a seguito della quale il S.U.A.P. competente ha sospeso il procedimento con nota agli atti di Arpae prot. 198321 del 2/12/2022.

- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 198443 del 2/12/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere favorevole per la matrice impatto acustico.

- Hera S.p.A. con propria nota prot. 2074 del 10/1/2023, agli atti di Arpae prot. 3836 del 10/1/2023, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno con propria nota agli atti di Arpae prot. 38599 del 3/3/2023 ha inviato le integrazioni presentate dalla S.T.M. S.p.A. in data 16/2/2023.

- Il Comune di Calderara di Reno con propria nota prot. 9564 del 30/3/2023, agli atti di Arpae prot. 56896 del 31/3/2023, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.

- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 68977 del 19/4/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE[6] ammontano a € 896,00 come di seguito specificato:

  All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

  All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

  All.C - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 24/5/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali** [7]

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

[6] In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

[7] Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della S.T.M. S.p.A. ubicato in Via del Maccabreccia n. 39, 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

## Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.): "scarichi di acque reflue domestiche tal quali o miscelate ad acque meteoriche di dilavamento", come meglio descritti dall'allegato parere di Hera S.p.A..

## Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. 2074 del 10/1/2023, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 9564 del 30/3/2023. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

## Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 27/10/2022 e successive integrazioni.

*Pratica Sinadoc 36869/2022. Documento redatto in data 24/5/2023*

Città di Calderara di Reno

Conoscenza
Condivisione
Cura

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**
Via Garibaldi 2/G
comune.calderara@cert.provincia.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it
C.F.00543810378–P.I.00514221209
40012 Calderara di Reno
ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prot. n. | **2023/0009564** | | |
| Tit. | **06.09.02** | Fasc. | **2022/34** |
| *Rif. Prot.* | *n.* **2022/31221** | | |
| **S.U.A.P.** | **31221/2022** | | |

Calderara di Reno, 30/03/2023

Spett.le
A.R.P.A.E – AACM
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
Energia Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Servizio SUAP-Commercio
Sonia Staiano
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

**OGGETTO:** Procedimento S.U.A.P. 31221/2022 - Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e impatto acustico – presentata dalla Ditta "STM SPA" C.F. 00875730376 e P.I. 00525721205, per attività di produzione riduttori di velocità, sita in via del Maccabreccia 39 a Calderara di Reno (BO).
**NULLA OSTA AMBIENTALE**

Visto il procedimento S.U.A.P. citato in oggetto, avviato dalla ditta "STM SPA" C.F. 00875730376 e P.I. 00525721205 con prot. 31221 del 27/10/2022 e successivamente integrato con prot. 32024 del 08/11/2022, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e impatto acustico, per attività di produzione riduttori di velocità, sita in via del Maccabreccia 39 a Calderara di Reno (BO);

vista la valutazione favorevole di ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Urbano, Sede di Casalecchio di Reno (pervenuto in data 02/12/2022 con prot. Gen. 34732), relativamente alla valutazione dell'impatto acustico, che condivide le conclusioni della documentazione presentata dal tecnico della Ditta richiedente, dalla quale si prevede il non superamento dei limiti stabiliti dalla normativa tecnica;

visto il parere, favorevole con prescrizioni e indicazioni, espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto in data 10/01/2023 con Prot. Gen. n. 674), in merito alla modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e delle acque reflue meteoriche non contaminate originate dai pluviali e dalle caditoie presenti nei piazzali;

visto il parere favorevole espresso dal Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili, pervenuto in data 22/11/2022 con prot. n. 33565;

viste inoltre le varie richieste di proroga presentate dal Proponente per il completamento della presentazione della documentazione richiesta da ARPAE;

richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

**SI ESPRIME NULLA OSTA AMBIENTALE**

**MATRICE IMPATTO ACUSTICO:** alla ditta "STM SPA" C.F. 00875730376 e P.I. 00525721205, a seguito della valutazione previsionale di impatto acustico presentata, nella quale si dichiara che il valore delle emissioni sonore prodotte dall'attività rientra nei limiti previsti per la Classe V (Aree prevalentemente industriali) del Piano di zonizzazione acustica comunale.

**MATRICE SCARICHI:** alla ditta "STM SPA" C.F. 00875730376 e P.I. 00525721205 per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e di acque reflue meteoriche non contaminate originate dai pluviali e dalle caditoie presenti nei piazzali, così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. n. 674 del 10/01/2023) e nel parere del Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili (Prot. Gen. n. 33565 del 22/11/2022).

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell'impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria agli atti e per le tipologie di acque reflue sopra indicate, per cui eventuali altri scarichi o modificazione agli scarichi esistenti o al sistema di convogliamento delle acque reflue, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in

caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

**Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP** e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, **il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza**.

Distinti saluti

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**
**Servizio Sostenibilità Ambientale**
**Istruttore tecnico direttivo**
**Dott.ssa Geol. Barbara Giulietti**

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale")

Referenti per l'istruttoria:

Dott.ssa geol. Barbara Giulietti
051/6461258
barbara.giulietti@comune.calderaradireno.bo.it

Rag. Sonia Staiano
051/6461263
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

***HERA S.p.A.***
***Direzione Acqua***
*Via Razzaboni, 80 41122 Modena*
*tel. 059.407111 fax. 059.407040*
***www.gruppohera.it***

Spett.li
**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

**CITTA' DI CALDERARA DI RENO**
**Settore Governo e Sviluppo del territorio**
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Modena, 10 gennaio 2023
Prot. n. 0002074/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/LS

ns. rif. Hera spa Data prot.: **10/11/2022** Num. prot.: **98560**
PA&S 76/2022

**Oggetto:** Istanza di richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici Scarichi acque Reflue, emissioni in atmosfera e impatto acustico – presentata dalla Ditta "STM SPA" C.F. 00875730376 e P.I. 00525721205, per attività di produzione riduttori di velocità, sita in via del Maccabreccia 39 a Calderara di Reno (BO).
**Procedimento SUAP 31221/2022**

In merito alla istanza di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura trasmessa dal sig. Girotti Tiziano, in qualità di amministratore della ditta "**STM SPA**" con sede legale e insediamento produttivo in Comune di Calderara di Reno (BO) Via del Maccabreccia n°39 inerente alla produzione di riduttori di velocità.

Dalla documentazione ricevuta si evidenzia che:

- ✓ l'insediamento produce riduttori di velocità ed è costituito da quattro edifici contigui in via del Maccabreccia con differenti numeri civici, dove vengono eseguite le seguenti lavorazioni:
  - al n.39/2 - consegna del materiale in barre d'acciaio/alluminio e del grezzo da fonderia, una parte del materiale viene inviato all'esterno;
  - al n.39 - lavorazione delle corone in acciaio e in bronzo e lavorazione dei corpi in ghisa e alluminio;
  - al n.48 – montaggio e verniciatura, più attività di riparazione;
  - al n.39/B – magazzino di stoccaggio dei prodotti finiti;
- ✓ nel corso della lavorazione i corpi in ghisa e alluminio sono sottoposti a tornitura e fresatura con acqua e olio emulsionabile per essere poi sottoposti a lavaggio:
  - i pezzi in ghisa subiscono un lavaggio con lavametalli ad acqua;
  - i pezzi in alluminio vengono sottoposti a lavaggio con lavametalli a solvente;

  tali lavatrici funzionano a circuito chiuso e producono soluzioni che vengono smaltite come rifiuto;
- ✓ l'insieme dei quattro edifici ha tre differenti reti di scarico di acque domestiche provenienti dai bagni e dai servizi, denominati come:
  - **S1a** – raccoglie le acque domestiche dei civici n.39 e 39/2 e le recapita nella fognatura comunale nera di via del Maccabreccia;
  - **S2a** – raccoglie le acque domestiche del civico n.48 e le recapita nella fognatura comunale nera di via Serra;



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2023-01-10 15:09:08.0, PG/2023/3836

- **S3a** – raccoglie le acque domestiche del civico n.39/B che, miscelate alle acque bianche in uscita dalla laminazione (**S3b**), recapita nella fognatura comunale mista di via Pradazzo;

✓ le acque meteoriche dai differenti civici che provengono dai piazzali, non sono contaminate, in quanto i pezzi finiti sono stoccati in luogo chiuso (al civico n.39/B) e il materiale di scarto delle lavorazioni è conservato in cassoni coperti, queste acque si uniscono alle acque dei pluviali e anch'esse sono raccolte in tre differenti reti, denominate come:

- **S1b** – raccoglie le acque meteoriche dei civici n.39 e 39/2 e le recapita nella fognatura bianca in via del Maccabreccia;
- **S2b** – raccoglie le acque meteoriche del civico n.48 e le recapita nella fognatura bianca di via Serra;
- **S3b** – raccoglie le acque meteoriche dal civico n.39/B in uscita dal laminatore che, dopo essersi miscelate con le acque nere di **S3b**, le recapita nella fognatura mista di via Pradazzo;

✓ le acque bianche in **S3b**, prima di miscelarsi alle acque nere in **S3a**, allo scopo di garantire l'invarianza idraulica in fognatura, come già stabilito in conferenza dei servizi, passano attraverso un laminatore piazzato in un'area verde di 5884 $m^2$ e posto a lato del civico n.39/B;

✓ tutti i suddetti scarichi, compresi **S1b** e **S2b** che recapitano in acque bianche, sono successivamente trattati nel depuratore comunale di Calderara di Reno in via Rosa;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

➢ **vengono perciò ammesse in pubblica fognatura le:**
  - **acque reflue domestiche da S1a, S2a e S3a (bagno, servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **acque reflue meteoriche da S1b, S2b e S3b non contaminate, originate dai pluviali e dalle caditoie presenti nei piazzali;**

➢ **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
  - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
  - **innesto di tali tubazioni;**
  - **sifone tipo Firenze;**

- valvola di non ritorno / intercettazione;

- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire;**
  - **il prelievo delle acque per caduta;**
  - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
  - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
  - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
  **La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;**
- **la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;**
- **il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;**

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- **all'attività svolta;**
- **allo scarico di cui sopra;**
- **al sistema di convogliamento delle acque reflue;**
- **al sistema di trattamento;**
- **al punto di immissione terminale in fognatura;**
- **al legale rappresentante della Ditta;**

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

**In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.**
**Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Referente per la presente pratica è Luca Speciotti, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 3401595772, indirizzo di posta elettronica: luca.speciotti@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto S.T.M. SPA**

**comune di Calderara di Reno - via Maccabreccia n° 39, 39/2, 48**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione riduttori di velocità svolta dalla società S.T.M. Spa nello stabilimento posto in comune di Calderara di Reno, via Maccabreccia n° 39, 39/2, 48 secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società S.T.M. Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

via Maccabreccia n° 39

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: SBAVATURA

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima …..……. | 3000 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima .....……. | 8 | m |
| Durata massima .....……. | 16 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Materiale particellare …..……. | 10 | $mg/Nm^3$ |

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Il filtro a secco dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima …..……. | 20000 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima .....……. | 9 | m |
| Durata massima .....……. | 16 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Materiale particellare/nebbie oleose .....…..…… | 10 | $mg/Nm^3$ |

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a secco dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: APPLICAZIONE LIQUIDO PROTETTIVO

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 2800 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 10 | m |
| Durata massima .....…….. | saltuaria | |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Nebbie oleose ……..... | 10 | $mg/Nm^3$ |
| Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ..….. | 50 | $mg/Nm^3$ |

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Non è fissata periodicità di analisi a carico del Gestore di stabilimento, per il punto di emissione E8, in considerazione del funzionamento saltuario.

---

EMISSIONE E12.1
PROVENIENZA: LAVAPEZZI
EMISSIONE E12.2
PROVENIENZA: LAVAPEZZI

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 2800 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 10 | m |
| Durata massima ..... | 8 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Sostanze alcaline (espresse come $Na_2O$) .....…….....…. | 5 | $mg/Nm^3$ |

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI E CENTRI LAVORO

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima …..……. | 10000 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima .....……. | 7 | m |
| Durata massima .....……. | 16 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Materiale particellare ….....…..……. | 10 | $mg/Nm^3$ |

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E14
PROVENIENZA: LAVA METALLI A SOLVENTE

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 190 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 9 | m |
| Durata massima .....…….. | 2 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ..….. | 50 | $mg/Nm^3$ |

Impianto di abbattimento: adsorbimento a carboni attivi con rigenerazione.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E15
PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 10000 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 8 | m |
| Durata massima ..... | 16 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Materiale particellare/nebbie oleose …….. | 10 | $mg/Nm^3$ |

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 10000 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 9 | m |
| Durata massima ..... | 16 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare/nebbie oleose …….. 10 $mg/Nm^3$

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

via Maccabreccia n° 39/2

EMISSIONE E23
PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 1600 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 10 | m |
| Durata massima ..... | 8 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare/nebbie oleose …….....…….....…. 10 $mg/Nm^3$

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

via Maccabreccia n° 48

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: VERNICIATURA MANUALE A SPRUZZO

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 21500 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 8 | m |
| Durata massima ..... | 8 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……..... 3 $mg/Nm^3$

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Il filtro a secco dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: ESSICCAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 1200 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 8 | m |
| Durata massima ..... | 8 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Composti organici volatili (come C-org totale)..... | 50 | $mg/Nm^3$ |

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E20
PROVENIENZA: VERNICIATURA A SPRUZZO CON ROBOT

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 21500 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 9 | m |
| Durata massima .....…... | 8 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Materiale particellare …….... | 3 | $mg/Nm^3$ |

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E22
PROVENIENZA: FORNO

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 5000 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 9 | m |
| Durata massima ..... | 8 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Composti organici volatili (espressi come C-org totale)..... | 50 | $mg/Nm^3$ |

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: BOX VERNICIATURA – RICAMBIO ARIA
EMISSIONE E21
PROVENIENZA: BOX VERNICIATURA – RICAMBIO ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

---

EMISSIONE E17
PROVENIENZA: BRUCIATORE ESSICCATORE - 200 KW METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 del DLgs n.152/06 in quanto rientrano al punto dd) della parte I, allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

---

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

2. Sulla base dei quantitativi dichiarati di materie prime contenenti solventi, utilizzati per lo sgrassaggio e pulizia di superfici, l'attività svolta dalla Società S.T.M. Spa, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in allegato III alla parte quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 10 ossia Pulizia di superficie, con una soglia di consumo di solvente superiore a 2 tonnellate/anno e inferiore a 10 tonnellate/anno;
   Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 20% (allegato III, parte III, tabella 1, punto 5 del DLgs n°152/06 parte quinta).
   La società S.T.M. Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

3. **Camini e loro altezze**

   Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o

del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

## 4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

| **Condotti circolari** | | **Condotti rettangolari** | | |
|---|---|---|---|---|
| Diametro (metri) | N. punti di prelievo | Lato minore (metri) | N. punti di prelievo | |
| Fino a 1m | 1 punto | Fino a 0,5 m | 1 punto, al centro del lato | |
| Da 1m a 2 m | 2 punti (posizionati a 90°) | Da 0,5 m a 1m | 2 punti | al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| Superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | Superiore a 1m | 3 punti | |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

## 5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

| | |
|---|---|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|---|---|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |
| Portata volumetrica,<br>Temperatura e pressione di emissione | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Umidità – Vapore acqueo (H2O) | UNI EN 14790:2017 (*) |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3) |
| Sostanze alcaline | Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401 |
| Nebbie d'olio | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759;<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026;<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | UNI EN 12619:2013(*) |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. | |

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite

prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## 8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E12.2, E19, E20, E22, E23 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E12.2, E19, E20, E22, E23, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

## 9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## 10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell’aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l’interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all’Autorità Competente (Arpae SAC) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell’Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 27/10/2022 e successive integrazioni.

- - - - - - - - - - - - - - -

Pratica Sinadoc n. 36869/2022

Documento redatto in data 24/5/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della S.T.M. S.p.A. ubicato in Via del Maccabreccia n. 39, 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).**

ALLEGATO C

**Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Calderara di Reno prot. 9564 del 30/3/2023 per la matrice impatto acustico (si veda Allegato A);

2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 198443 del 2/12/2022.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 27/10/2022 e successive integrazioni.

*Pratica Sinadoc 36869/2022. Documento redatto in data 24/5/2023*

Sinadoc n 36869/2022

**Spettabili**

**Comune di Calderara di Reno**
**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**
Via Garibaldi n 2/G
**40012 Calderara di Reno**
*PEC:* comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Suap
**Comune di Calderara di Reno**
Piazza Marconi n 7
**40012 Calderara di Reno**
*PEC:* comune.calderara@cert.provincia.bo.it

**p.c.** **Arpae**
**AACM**
**c.a. Bernardi Pier Luigi**
Via San Felice n. 25
40122 Bologna

*trasmesso tramite posta interna* **Arpae**

**OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa all'impiantistica industriale ai sensi DPR n 59/2013.**

Denominazione dell'impianto: **STM Riduttori s.p.a..**

Indirizzo sede legale: **Via Maccabreccia n 39 40012 Calderara di Reno (BO)**

Indirizzo sede impianto **: via Maccabreccia n 39**

Comune: **Calderara di Reno (BO)**

Tipologia di attività**: progettazione e produzione riduttori di velocità.**

Legale Rappresentante: **n.d.**

**Acustica** :
E' stata presentata una documentazione di impatto acustico redatta da Ing. Sara Bruschi ( enteca 5615) e Ing. Giovanni Narda ( 10614) come tecnici competenti in acustica ambientale dello Studio GSA, datata 19/10/2022.

L'azienda svolge la propria attività su due turni che coprono la fascia oraria 08.00 – 00.30,per cui anche parzialmente in periodo notturno.
L'azienda si trova inoltre in prossimità della linea ferroviaria (merci) BO-VR, tant'è che l'area in esame è collocata all'interno delle fasce di pertinenza ferroviaria.
Il rumore residuo della zona è caratterizzato quindi dalle varie attività industriali della zona, dal traffico aereo e ferroviario circostante.
Secondo la zonizzazione acustica del l Comune di Calderara di Reno, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16/04/2009, l'Azienda in oggetto è stata inserita in:

Classe V “aree prevalentemente industriali” (aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni).

Lo stabilimento si divide in 4 edifici, le attività in capo all’azienda, potenzialmente disturbanti in termini di rumore, sono individuate nell’edificio 1 e nell’edificio 3 dove sono presenti sorgenti di rumore fisse:
- verniciatura (edificio 3) con i suoi impianti di aspirazione e camini di emissione. Tale attività termina alle ore 17.00.
- La produzione vera e propria (edificio 1) con le rettifiche, le dentatrici, le macchine utensili, i relativi impianti di aspirazione e camini di emissione. Tale attività termina alle 00.30.
- dentatrice ( edificio 2) con relativa emissione in funzione fino alle 17,00.

Sono stati individuati due potenziali ricettori di natura residenziale/rurale nominati R1 ( che si trova in ombra acustica alle attività produttive) ed R2 ( attualmente in stato di abbandono), sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici, in periodo diurno e notturno, per la determinazione del livello ambientale nel perimetro dei capannoni aziendali.

I livelli sonori riscontrati nei punti di misura da P1 a P10 sono risultati inferiori ai valori limite per il periodo diurno per le aree di classe V, risulta rispettato anche il valore limite di zona notturno pari a 60 dB(A) per la classe V per i punti P6 e P7 e di 50 dB(A) per la classe III per il punto P10.

Dai livelli riscontrati risultano rispettati i valori limite assoluti di immissione al confine aziendale, per le relative classi di appartenenza, sia nel periodo diurno che notturno, il criterio differenziale non è stato valutato nei confronti dell’unico ricettore R1 in quanto i livelli sonori ambientali riscontrati all’esterno evidenziano un livello sonoro all’interno dell’ambiente abitativo inferiore al limite di applicabilità del criterio differenziale.

Sulla base della documentazione tecnica presentata, si può ragionevolmente concludere che non si prevede un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta.

*L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi*

Cordiali saluti

La Responsabile del Distretto Urbano
(Dr.ssa Paola Silingardi o suo delegato))

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

***Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna***
**Distretto Urbano – sede di Casalecchio di Reno** - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
**via Ronzani n. 7/39 | Cap 40133** | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | **PEC aoobo@cert.arpa.emr.it** ***Sede legale Arpae***
***Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | .arpae.it | P.IVA 04290860370***

**Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.**